

COOPERATIVE E ENTI NON PROFIT

2018

2

7

Codice del Terzo Settore: prime questioni di diritto transitorio

14

Il ramo ETS degli enti religiosi

21

Legge di bilancio: le novità per le società cooperative

25

Esclusione e licenziamento del socio lavoratore di coop: la pronuncia delle SS.UU.

28

Regime forfetario per gli ETS non commerciali

33


La governance delle cooperative

40

Coop lavoro a mutualità prevalente: nomina del CdA

AGEVOLAZIONI E FINANZIAMENTI

- Resto al Sud
- Politiche per la famiglia



*Se posso personalizzarla
in base alle mie aree
d'interesse,*

è **La Mia Biblioteca**

*La Mia **Biblioteca** è la prima biblioteca professionale digitale con migliaia di testi pubblicati da CEDAM, UTET Giuridica, IPSOA, il fisco, LEGGI D'ITALIA e Altalex. Puoi trovare risposte certe grazie all'autorevolezza delle fonti e ad un motore di ricerca intuitivo, semantico e veloce. Puoi consultarla online ovunque, sempre, da qualsiasi dispositivo mobile. Puoi personalizzarla in base alle tue aree di interesse e alle tue esigenze professionali. Puoi integrarla a 360° con le tue banche dati Wolters Kluwer.*

*è pensata per te,
richiedi subito una prova!*



Riforma del Terzo Settore

Codice del Terzo Settore: prime questioni di diritto transitorio

Il D.Lgs. n. 117/2017 prevede un lungo periodo transitorio, regolato da specifiche disposizioni che, in taluni casi, si sono rivelate di difficile comprensione quando non addirittura di dubbia applicabilità.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con la lettera direttoriale n. 34/2017, ha provveduto ad impartire indicazioni in merito a talune questioni inerenti all'applicazione di disposizioni del Codice legate al periodo transitorio. La presente disamina si soffermerà, pertanto, sulle poche questioni affrontate nella nota ministeriale che, tuttavia, non affronta altri e ben più incerti aspetti del novello intervento legislativo.

Si resta, invece, in attesa di ulteriori chiarimenti in relazione agli aspetti legati alla qualifica di ONLUS che la stessa nota ministeriale evidenzia essere ancora oggetto di "specifico approfondimento congiunto con l'Agenzia delle entrate".

di Paolo Alessandro Pesticcio

7

Riforma del Terzo Settore

Il "ramo" ETS degli enti religiosi

L'ente ecclesiastico in quanto tale non può assumere la qualifica di ente del Terzo Settore o di impresa sociale, ma può svolgere alcune delle proprie attività (quelle di interesse generale) come "ramo" ETS o IS.

In fase di decisione circa l'apertura di un "ramo" ETS o IS è opportuno effettuare un'attenta valutazione di legittimità e di convenienza, in quanto l'appartenenza del ramo al Terzo Settore presenta sicuramente delle opportunità e dei vantaggi fiscali, ma anche vincoli e il rispetto di determinate condizioni.

di Gian Mario Colombo

14

Legge di bilancio

Legge di bilancio 2018: novità per le società cooperative

L'eliminazione della possibilità di ricorrere alla figura dell'amministratore unico nelle cooperative e un rafforzamento delle sanzioni, in caso di sottrazione all'attività di vigilanza, rappresentano le principali novità introdotte dalla Legge di bilancio 2018.

Il legislatore ha cercato di potenziare il sistema dei controlli per combattere le false cooperative ed agevolare l'accertamento e la riscossione dei tributi da parte dell'Agenzia delle entrate.

Un ulteriore intervento è relativo alla protezione dei soci sottoscrittori del prestito sociale.

Interessanti anche alcuni provvedimenti agevolativi a favore delle cooperative sociali e di edilizia di abitazione.

di Sara Agostini e Stefano Chirico

21

Lavoro

Esclusione e licenziamento del socio lavoratore di cooperativa: la pronuncia delle Sezioni Unite

Le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione, con la sentenza n. 27436/2017, in tema di tutela del socio lavoratore di cooperativa, hanno affermato che in caso di impugnazione, da parte del socio, del recesso della cooperativa, la tutela risarcitoria non è inibita dall'omessa impugnazione della contestuale delibera di esclusione fondata sulle medesime ragioni, afferenti al rapporto di lavoro, mentre resta esclusa la tutela restitutoria.

di Claudio Riciputi

25

Riforma del Terzo Settore

Il regime forfetario per gli enti del Terzo Settore non commerciali

Il Codice del Terzo Settore ha introdotto un nuovo regime, regolato dall'art. 80, per la determinazione forfetaria del reddito degli enti non commerciali appartenenti al mondo del Terzo Settore diversi dalle imprese sociali. Il regime sarà applicabile indipendentemente dal limite dimensionale dell'ente, non essendo posto alcun tetto massimo al fatturato, all'attivo patrimoniale, ecc. Le previsioni dell'art. 80, diversamente da quanto stabilito dall'art. 145 del T.U.I.R.,

Sommario

sono più favorevoli rispetto alla previgente normativa, ma per essere applicate non possono prescindere dall'individuazione della natura commerciale e non commerciale dell'ente, in quanto la norma specifica è rivolta a favore solo di enti non commerciali.

di Bruno Pagamici

28

Governance

La governance delle cooperative

Il tema della governance delle società cooperative è un punto di snodo per tutte le caratteristiche salienti che determinano la particolarità di questo modello societario. Infatti, in relazione alla governance si sviluppano molti altri temi: i vari modelli di partecipazione sociale, la tipologia degli istituti di direzione e controllo di gestione dell'impresa e le loro regole di funzionamento, le soluzioni adottate per sostenere lo sviluppo economico e finanziario della cooperativa, il processo di accountability e, in generale, le relazioni tra l'impresa e i suoi stakeholders che delineano l'approccio di Responsabilità Sociale d'Impresa e il grado di efficienza-equità-reciprocità che definiscono lo scambio mutualistico, sia esterno che interno.

di Giovanna Passeri

33

Governance

La nomina del Consiglio di Amministrazione nelle cooperative di lavoro a mutualità prevalente

In tema di governance delle società cooperative di lavoro, un aspetto peculiare riguarda la partecipazione dei soci cooperatori alla gestione dell'impresa.

La governance di questa tipologia di cooperative deve ispirarsi al principio della partecipazione dei soci ed essere, di conseguenza, strutturata in modo tale che questa partecipazione sia non solo teoricamente possibile, ma anche e soprattutto effettivamente praticata. Nel prosieguo si presentano i risultati di un'analisi condotta su un campione di cooperative. La selezione si è concentrata sulle "buone prassi" messe in atto da alcune cooperative di dimensioni medio/grandi, in quanto l'elevato numero dei soci lavoratori da un lato e la loro ampia diffusione sul territorio nazionale dall'altro, costituiscono motivo di maggiore difficoltà affinché sia garantita l'effettiva e consapevole partecipazione di tutti al governo d'impresa.

di Silvia Cavazzini

40

Agevolazioni e finanziamenti

Le opportunità

... dall'Europa

48

... dallo Stato

49

... dalle Fondazioni

57

a cura di Bruno Pagamici

Notiziario AIRCES

Notiziario

59

Agenda

Le scadenze di febbraio - marzo 2018

66

COOPERATIVE E ENTI NON PROFIT

Fisco, contabilità, lavoro e finanziamenti

Coordinamento:

Laura Macrì - Responsabile servizio fiscale Federcoop Nullo Baldini Ravenna - Dottore Commercialista e Revisore Legale

Gian Mario Colombo - Dottore commercialista in Milano

Comitato di Redazione:

Gianni Bragaglia - Presidente AIRCES (Associazione italiana revisori legali dell'Economia Sociale)

Giannino Cascardo - Economista d'impresa

Laura Castaldi - Professore diritto tributario Università Siena

Patrizia Clementi - Responsabile ufficio Avvocatura Curia Arcivescovile Milano

Emanuele Cusa - Professore associato di diritto commerciale presso l'Università di Milano-Bicocca e Avvocato

Sebastiano Di Diego - Dottore commercialista e revisore legale dei conti; Professore a contratto di Economia e gestione delle imprese presso l'Università degli Studi di Camerino

Laura Iacone - Ministero Sviluppo economico

Guido Martinelli - Avvocato; Professore aggregato presso l'Università di Ferrara di "Legislazione sportiva"

Pier Luigi Morara - Avvocato

Monica Poletto - Presidente di CDO Opere Sociali; Dottore commercialista

Paola Polliani - Avvocato giuslavorista - Socio Avvocati Giuslavoristi Italiani (AGI)

Roberto Randazzo - Avvocato e Professore a contratto presso l'Università Commerciale "L. Bocconi"

Claudio Riciputi - Legacoop - Politiche del lavoro, relazioni industriali e previdenza

Marta Saccaro - Dottore commercialista

Maurizio Setti - Dottore commercialista

Editrice

Wolters Kluwer Italia S.r.l. - Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 20142 Milano (MI) - <http://www.ipsoa.it>

Direttore responsabile

Giulietta Lemmi

Redazione

Paola Boniardi, Lia Longo

Pubblicità



Wolters Kluwer

E-mail: advertising-it@wolterskluwer.com
www.wolterskluwer.it

Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3
20142 Milano (MI), Italia

Fotocomposizione

Integra Software Services Pvt. Ltd.

Licenziato per la pubblicazione il 23 gennaio 2018

Contributi redazionali

Per informazioni in merito a contributi, articoli, ed argomenti trattati scrivere o telefonare a:

Ipsos Redazione Cooperative e Enti non profit

Casella postale 12055 - 20120 Milano

Tel. 02 82476.016

e-mail: redazione.fiscale.ipsoa@wki.it

Amministrazione

Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri, arretrati, cambi d'indirizzo, ecc. scrivere o telefonare a:

Ipsos Servizio Clienti

Casella postale 12055 - 20120 Milano - Tel. 02 824761 - Fax 02 82476.999

Servizio risposta automatica: Tel. 02 82476.999

Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 745 del 24 novembre 2000.

Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale -

D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano.

Iscritta nel registro Nazionale della Stampa con il n. 3353 vol. 34 foglio 417 in data 31 luglio 1991. Iscrizione al R.O.C. n.1702

Abbonamenti

Gli abbonamenti hanno durata annuale, solare: gennaio-dicembre; rolling: 12 mesi dalla data di sottoscrizione, e si intendono rinnovati, in assenza di disdetta da comunicarsi entro 60 gg. prima della data di scadenza a mezzo raccomandata A.R. da inviare a Wolters Kluwer Italia S.r.l., Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 20142 Milano (MI). Servizio Clienti: tel. 02 824761 - e-mail: servizioclienti.ipsoa@wki.it www.servizioclienti.wki.it

Italia

Annuale € 205,00

Distribuzione

Vendita esclusiva per abbonamento.

Il corrispettivo per l'abbonamento a questo periodico è comprensivo dell'IVA assoldata dall'editore ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 74 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e del D.M. 29/12/1989 e successive modificazioni e integrazioni.

Egregio abbonato,
ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 20142 Milano (MI), titolare del trattamento e sono trattati da quest'ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell'art. 130, comma 4, del D.Lgs. n. 196/2003, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l'aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - PRIVACY - Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 20142 Milano (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403.

Smetti di guardarti intorno.

Anteprima - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



No Risk Visure

L'unico portale
italiano di business
Information
per sapere tutto
e subito.



- **NoRisk Visure** offre a commercialisti, avvocati e aziende informazioni ufficiali e sicure su soggetti italiani e internazionali.

- **Un unico accesso** per visure camerali e immobiliari, protesti, falliti e pregiudizievole di conservatoria, bilanci, dossier, rintraccio e investigativi, rapporti informativi italiani e esteri.

- **L'unico portale** con una grafica che si adatta a Pc, tablet e smartphone.

- **NoRisk Visure** è garantito dall'affidabilità di Wolters Kluwer e dei migliori provider di business information.

Powered by

 Cerved | "InfoCamere" |  RIBES

Scopri di più su
www.noriskvisure.it

 Wolters Kluwer

Codice del Terzo Settore: prime questioni di diritto transitorio

di **Paolo Alessandro Pesticcio**

L'approfondimento

Il D.Lgs. n. 117/2017 prevede un lungo periodo transitorio, regolato da specifiche disposizioni che, in taluni casi, si sono rivelate di difficile comprensione quando non addirittura di dubbia applicabilità. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con la lettera direttoriale n. 34/2017, ha provveduto ad impartire indicazioni in merito a talune questioni inerenti all'applicazione di disposizioni del Codice legate al periodo transitorio. La presente disamina si soffermerà, pertanto, sulle poche questioni affrontate nella nota ministeriale che, tuttavia, non affronta altri e ben più incerti aspetti del novello intervento legislativo. Si resta, invece, in attesa di ulteriori chiarimenti in relazione agli aspetti legati alla qualifica di ONLUS che la stessa nota ministeriale evidenzia essere ancora oggetto di "specifico approfondimento congiunto con l'Agenzia delle entrate".

Riferimenti

D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, lettera direttoriale 29 dicembre 2017, n. 34

Per entrare nel merito dell'odierna disamina è certamente opportuno meglio comprendere, in linea generale, la funzione ed il valore delle "norme transitorie" previste in chiusura di specifiche leggi di riforma legislativa e dirette sia alla composizione di eventuali conflitti che possono verificarsi nel transito dal sistema normativo vigente a quello nuovo, sia, è più spesso, finalizzate a traghettare il vecchio regime in quello nuovo, rendendone graduale il passaggio ed introducendo, all'occorrenza, anche deroghe temporanee alla generale applicabilità della nuova legge.

In tale contesto può avvenire che le norme possano mantenere effetti ultrattivi e, dunque, che disposizioni abrogate restino in vigore, seppur per un periodo limitato di tempo, oppure che siano introdotte disposizioni *ad hoc* finalizzate a regolare fattispecie che si verifichino temporalmente a cavallo tra le due discipline.

Si tratta dunque di norme specifiche, poste a regolare fattispecie intertemporali rispetto all'intervento normativo nel suo complesso con il fine ultimo, da un lato, di consentire la riforma e l'innovazione dello *status* di diritto esistente e, dall'altro, di salvaguardare la richiesta, legittima, di stabilità e certezza dei rapporti giuridici instauratisi.

In tale ultima accezione, diviene essenziale pesare ogni mutamento legislativo che incida su situazioni e rapporti consolidati, ove si pensi anche all'affidamento che i destinatari di una legge ripongono nel mantenimento di un dato regime giuridico ormai consolidatosi.

Il problema per l'interprete consiste, pertanto, nel riuscire a valutare quando l'affidamento sia giunto ad un livello tale di consolidamento da tramutarsi in un valore meritevole di tutela. Se certo non può essere, ad ogni costo, tutelabile una posizione di mera aspettativa, deve tuttavia esservi invece particolare attenzione (da parte del legislatore ed anche dell'interprete) per l'aspettativa che abbia il soggetto destinatario del nuovo regime a non vedersi irragionevolmente privato (o a non vedere irragionevolmente peggiorata) di una condizione favorevole maturata sotto una normativa precedente.

In tale senso, anche la Corte europea ha fatto riferimento alla tutela dell'affidamento soprattutto per censurare la retroattività di certe leggi. Ma tale esigenza può porsi anche di fronte a leggi non retroattive allorché - se

Paolo Alessandro Pesticcio - Giurista, esperto in legislazione degli enti non profit

prive di disciplina transitoria - finiscano per travolgere situazioni consolidate per il decorso del tempo.

Questioni di diritto transitorio

Operata tale premessa di portata generale, che forse potrà tornare di aiuto in un momento di ampie riflessioni sull'intervento normativo oggetto della nostra disamina, è opportuno spostare l'attenzione a talune specifiche questioni di diritto transitorio affrontate nella lettera direttoriale del 29 dicembre 2017.

La nota ministeriale evidenzia che "la complessità del processo di adeguamento al nuovo quadro normativo è stata tenuta nel debito conto da parte del legislatore" che ha introdotto termini ampi di adeguamento e differimenti temporali di efficacia applicativa delle nuove disposizioni.

In particolare, rileva la nota, l'art. 101, comma 2 ha previsto che le Associazioni di Promozione Sociale (APS), le Organizzazioni di Volontariato (OdV) e le ONLUS abbiano un termine di 18 mesi (a decorrere dal 3 agosto 2017, data di entrata in vigore del Codice del Terzo Settore)¹ per apportare agli statuti le modifiche necessarie a conformarsi alla nuova legislazione².

Inoltre, è stata diversificata, temporalmente, l'efficacia applicativa di talune disposizioni tale per cui, limitatamente a ciò che in tale sede interessa, risulta che:

- in via generale, fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri ONLUS, Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale le quali si adeguano alle disposizioni del presente Decreto entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore;
- il requisito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) previsto dal Decreto, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende tuttavia soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore;
- dal 1° gennaio 2018 siano in vigore, gli artt. 77 (titoli di solidarietà), 78 (*social lending*), 81 (*social bonus*), 82 disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali, 83 (detrazioni e deduzioni in materia di erogazioni liberali), 84, comma 2 (esenzione IRES

immobili istituzionali OdV), 85, comma 7 (esenzione IRES immobili istituzionali APS) e, contestualmente, siano efficaci le abrogazioni contenute nei commi da a) a g) dell'art. 102, comma 1, fatto salvo quanto previsto nei successivi commi 2, 3 e 4³;

- a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'art. 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro si applichino, agli enti iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, le disposizioni del Titolo X del Codice (artt. 79-89), con le eccezioni già richiamate⁴;

Come si è avuto modo già di evidenziare⁵, e come reso evidente da quanto sopra sinteticamente richiamato, l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 117/2017 dispiegherà i propri effetti, ciclicamente, nel corso dei prossimi due anni.

La disciplina transitoria prevista nella legge si sta, tuttavia, rivelando di non facile interpretazione, con termini di entrata in vigore solo in apparenza chiari, tanto da richiedere l'emanazione di chiarimenti ministeriali (e presto di prassi dell'Amministrazione finanziaria) finalizzati a puntualizzare numerosi aspetti poco chiari legati agli effetti transitori previsti da alcune disposizioni.

La nota emessa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, del 29 dicembre 2017, rubricata "Codice del Terzo settore. Questioni di diritto transitorio. Prime indicazioni" sembra intervenire per portare un po' di chiarezza in materia, seppur è opportuno evidenziare che essa risulta assolutamente parziale rispetto alle numerose altre questioni di diritto transitorio ancora aperte e in attesa di ottenere maggior certezza da ulteriori interventi di prassi.

Soffermandoci, tuttavia, sul recente intervento è possibile dare una prima risposta a taluni quesiti che, lo

Note:

- 1 E, dunque, entro il 3 febbraio 2019.
- 2 Il comma 2 dell'art. 101 del D.Lgs. n. 117/2017 dispone, inoltre, che i soggetti di cui sopra (e le imprese sociali) possano modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.
- 3 In particolare, i commi successivi intervengono a porre eccezioni parziali anche all'abrogazione delle leggi sulla promozione sociale e sul volontariato.
- 4 Con l'eccezione degli articoli citati di cui al comma 1 dell'art. 104.
- 5 Cfr. P.A. Pesticcio, "La personalità giuridica degli ETS ed i rapporti con la disciplina vigente", in questa *Rivista*, n. 1/2018.

stesso Ministero evidenzia essere utili a sciogliere talune questioni applicative “sollevate *medio tempore* da alcune amministrazioni regionali”.

In particolare, quanto contenuto nella nota ministeriale è diretto a chiarire aspetti inerenti alle Organizzazioni di Volontariato ed alle Associazioni di Promozione Sociale, soggetti per i quali sono ancora operanti gli attuali registri regionali e provinciali (ed anche nazionale limitatamente alle APS).

Grande assente, invece, il tema ONLUS, per il quale la nota evidenzia esservi in corso un approfondimento congiunto con l’Agenzia delle entrate e per il quale, invero, non si intravede una reale necessità di chiarimenti, stante che il D.Lgs. n. 460/1997, artt. 10–29, è pienamente in vigore senza alcuna limitazione, in quanto non abrogato.

La nota precisa come la previsione di un periodo transitorio, ed il conseguente differimento dell’efficacia temporale di talune disposizioni sul nuovo sistema di registrazione degli Enti di Terzo Settore (ETS), abbia determinato per APS ed OdV la necessità di distinguere tra “profilo privatistico” legato all’ordinamento ed all’organizzazione degli ETS e “profilo pubblicistico” legato ai rapporti di tali soggetti con la Pubblica amministrazione.

Tale distinzione, prosegue la nota, comporta che nel periodo transitorio, la situazione possa apparire secondo quanto sintetizzato nella Tavola n. 1.

Coerentemente con quanto evidenziato nella nota ministeriale, ed alla luce di quanto esemplificato nella Tavola n. 1 riassuntiva sopra riportata deve ritenersi che:

- non possa ancora trovare applicazione la procedura di acquisizione della personalità giuridica ex art. 22 del Codice e, pertanto, i limiti patrimoniali ivi fissati⁶ potranno, eventualmente, costituire un parametro per la valutazione discrezionale dell’organo competente sull’adeguatezza della dotazione patrimoniale;
- non possono trovare applicazione immediata gli obblighi di pubblicazione sul RUNTS (non essendo stato il Registro ancora implementato) degli elementi richiamati all’art. 48⁷ del Codice;
- non può trovare applicazione il dispositivo dell’art. 14 del Codice che prevede, per gli ETS con ricavi,

rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro, il deposito presso il RUNTS e la pubblicazione nel proprio sito *internet* del bilancio sociale. Tale documento, dispone l’art. 14 citato, deve essere redatto secondo Linee Guida adottate con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all’art. 97 ed il Consiglio nazionale del Terzo Settore. La conformità alle Linee Guida, specifica la nota ministeriale, si considera elemento pregnante e, pertanto, fino all’emanazione delle stesse si deve ritenere “che l’adozione del bilancio sociale da parte degli ETS assuma carattere facoltativo”;

- sono immediatamente applicabili le norme afferenti ai requisiti sostanziali degli ETS e, in particolare, quelli di cui agli artt. 32 e 35 del Codice rivolti rispettivamente ad OdV e APS⁸. In dette disposizioni

Note:

- 6 In relazione all’adeguatezza del patrimonio della persona giuridica, l’art. 22, comma 4, recita: “4. Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all’atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro”.
- 7 Il comma 1 richiama i) la denominazione, ii) la forma giuridica, iii) la sede legale, con l’indicazione di eventuali sedi secondarie, iv) la data di costituzione, v) l’oggetto dell’attività di interesse generale di cui all’art. 5, vi) il codice fiscale o la partita IVA, vii) il possesso della personalità giuridica e il patrimonio minimo di cui all’art. 22, comma 4, viii) le generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell’ente, ix) le generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali con indicazione di poteri e limitazioni. Il comma 2 richiama ulteriori notizie che dovranno essere annoverate nel RUNTS quali i) le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, ii) le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, di scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione, iii) i provvedimenti che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l’estinzione, iv) le generalità dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di Regolamento. Il comma 3, infine, richiede che entro il 30 giugno di ogni anno siano depositati presso il RUNTS i) i rendiconti e i bilanci di cui agli artt. 13 e 14 del Codice ed ii) i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell’esercizio precedente.
- 8 Il comma 1 dell’art. 32 dispone che “Le organizzazioni di volontariato sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all’art. 5, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati”.

(segue)

devono ritenersi senz'altro applicabili agli enti costituitisi dal 3 agosto le prescrizioni che indicano il numero minimo di soggetti (persone fisiche o enti) e la forma giuridica necessaria ai fini della loro costituzione. Essendo questi elementi immodificabili, che caratterizzano sin dall'inizio l'ente, essi dovranno essere presenti, ove l'ente si sia costituito dopo l'entrata in vigore del Codice (dal 3 agosto 2017). In coerenza con quanto specificato nella nota ministeriale, pur se non menzionati nella stessa, dovrà

Nota:

(segue nota 8)

Il comma 1 dell'art. 35 dispone che "Le associazioni di promozione sociale sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'art. 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati".

Tavola n. 1

